



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO IV

*Prot. N.º 69721 Allegati
56.19.00/9*

Roma, 19 DIC. 2001 20
Gli Istituti che utilizzano
M personale a tempo determinato -
Assistenti tecnici museali e personale
assunto per l'evento giubilare
LORO SEDI

*Risposta al Foglio del
Dir. Sen. N.º*

OGGETTO: Trattamento fine rapporto dipendenti assunti a tempo determinato -

versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.

Entro il 17 dicembre i datori di lavoro dovranno versare l'acconto dovuto quale imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del Tfr. ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo n.47 del 2000.

Per quanto riguarda, in particolare, le rivalutazioni, il suddetto art.11 prevede:

- al comma 3, l'istituzione d'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11% sulle rivalutazioni Tfr;
- al comma 4, le modalità di versamento della predetta imposta sostitutiva;
- al comma 4 bis, ~~la possibilità di usare il credito d'imposta di cui all'art.3 comma 213 della legge 662/96, e successive modificazioni, a scomputo dei versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta.~~

Il nuovo regime fiscale del Tfr si applica dal 1° gennaio 2001: le quote di trattamento di fine rapporto già maturate al 31 dicembre 2000 continuano ad essere tassate in base alla previgente normativa.

Il sostituto di imposta, pertanto, dovrà calcolare il modo distinto le basi imponibili delle due quote di Tfr maturate prima e dopo il 31 dicembre 2000:

Infatti:

- Per la quota di Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 applicherà la deduzione pari a lire 600mila per ogni anno preso a base di commisurazione;
- Per la quota Tfr maturato dal 1° gennaio 2001, la base imponibile sarà pari alla quota maturata ridotta delle sole rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Calcolata la base imponibile si determinerà l'aliquota applicabile e l'imposta, come dalle seguenti formule:



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 20.....

Al

Prot. N° Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sen. N°

OGGETTO:

$$RR = \left\{ \frac{[TFR1 + (TFR2 - R)]}{AA} \right\} \times 12$$

$$AL = \left[\frac{Irpef RR}{RR} \right] \times 100$$

$$Base = Base TFR1 + Base TFR2$$

$$Irpef TFR = AL \times Base$$

Dove:

- TFR1 = Tfr maturato al 31/12/2000 (assoggettato alla vecchia disciplina);
- TFR2 = Tfr maturato dal 1/1/2001 (assoggettato alla nuova disciplina);
- R = rivalutazioni del Tfr dal 2001 (soggette ad imposta sostitutiva);
- RR= reddito di riferimento (soggetto a Irpef);
- AA= anni;
- AL= Aliquota media di tassazione;
- Base = Base imponibile di tassazione (soggetta ad Irpef):

Fino allo scorso anno la rivalutazione del trattamento di fine rapporto veniva capitalizzata con il fondo Tfr esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, e l'atto della erogazione del Tfr veniva assoggettata a tassazione separata.

A partire da quest'anno dette rivalutazione sono invece autonomamente assoggettate ad imposta sostitutiva annuale con l'aliquota dell'11%:

Tale imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr.

Il trattamento fine rapporto è soggetto a rivalutazione annuale sulla base di un coefficiente composto formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione è annuale e va fatta alla fine di ciascun anno, ovvero in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova disciplina tributaria delle rivalutazioni impone ai sostituti di imposta di provvedere ogni anno al versamento dell'imposta sostitutiva: l'acconto dovrà essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

./.



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
SEGRETERIATO GENERALE

Roma, *20*

All

Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N.º

OGGETTO:

Nella determinazione dell'acconto imposta sostitutiva il datore di lavoro ha la possibilità di scelta tra due diverse modalità:

1. L'acconto è calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso dell'anno;
2. L'acconto è determinato presuntivamente avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazione che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

I sostituti d'imposta sono tenuti a pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni:

L'Agenzia delle Entrate precisa che i versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il Tfr, effettuati dagli Enti assoggettati al sistema di versamento in tesoreria, sono da imputare al Capo VI, capitolo 1197, così distinguendo:

- all'art. 1 se relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva versata da parte del sostituti di imposta;
- all'art. 2, se relativa al saldo.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Maria Assunta Lorrari)

M. Lorrari